



Decreto Dirigenziale n. 166 del 29/11/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI CALCARE LOC. TORREPALAZZO FG. 3 P.LLE 18, 130, 131, 129, 25" RICADENTE NEL COMUNE DI TORRECUSO (BN), PROPONENTE: DITTA FUSCO GIUSEPPE - CUP 6533.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con il D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 884559 del 29/11/2012, la Ditta Fusco Giuseppe con sede in Loc. Torrepalazzo n°19, Torrecuso (BN), ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto *"Completamento dei lavori di recupero ambientale della cava di calcare loc. Torrepalazzo Fg. 3 p.lle 18, 130, 131, 129, 25"* ricadente nel comune di Torrecuso (BN);
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttorio costituito dalla D.ssa Agr. Nevia Carotenuto, il Dr. Andrea Catalano e l'Ing. Antonio Del Gaudio appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 17/10/2013, lo ha escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
- 1) realizzare una barriera vegetale di essenze autoctone tipiche del contesto ambientale di riferimento (no Robinia) lungo il perimetro dell'area degli impianti, come individuata nella Tav. i1;
 - 2) le attività interessanti le aree esterne al perimetro del sito estrattivo, così come individuato nella Tav. i1, dovranno essere limitate all'apposizione di terreno vegetale ed a eventuali semine e piantumazioni con essenze già previste ai fini della ricomposizione del sito;
 - 3) all'interno dell'area degli impianti, come individuata dalla Tav. i1 ("Area di proprietà destinata ad impianto produttivo con relative pertinenze..."), non dovranno essere effettuate attività di sterro e riempimento in quanto tale area, come affermato dal proponente, è dotata di una sua autonomia rispetto al sito di cava; tali attività, ove consentite, dovranno essere effettuate nell'ambito del permesso a costruire n. 5/2013 del Comune di Torrecuso;
 - 4) fatta salva la barriera vegetale lungo il perimetro dell'area degli impianti, che dovrà essere realizzata prima della ripresa delle attività degli impianti, le attività di recupero vegetazionale del sito dovranno prevedere (in ordine temporale):
 - la semina delle essenze erbacee (miscuglio di leguminose e graminacee onde favorire l'instaurarsi di quelle condizioni edafiche atte a favorire l'attecchimento delle essenze arbustive ed arboree);
 - la piantumazione delle essenze arbustive almeno due anni dopo la semina delle essenze erbacee;
 - l'impianto delle essenze arboree almeno tre anni dopo la semina delle essenze erbacee;
 - l'effettuazione delle cure colturali (irrigazione (ove necessaria), concimazione, rimpiazzo delle fallanze, ecc.) almeno per cinque anni successivi all'impianto delle essenze arboree;
 - 5) la viabilità del sito di cava, opportunamente rinverdata, dovrà essere conservata per tutta la durata del periodo necessario alle cure colturali del ripristino vegetazionale;
 - 6) escludere dalla ricomposizione ambientale della cava tutte le azioni che vogliono il riporto del materiale qualificato dal proponente come sottoprodotto in quanto nel progetto esaminato non sono fornite le indicazioni previste dall'art. 186 del Dlgs 152/2006 ovvero, sempre che applicabile, quanto previsto dal DM 161/2012. In alternativa a tale materiale dovrà essere utilizzato materiale di cava proveniente da altri siti estrattivi con caratteristiche idonee a tale impiego rispetto alle caratteristiche geologiche della cava o materiali acquistati presso siti autorizzati dalle autorità competenti alla riutilizzazione delle materie prime seconde .
 - 7) le attività degli impianti devono essere quelle di frantumazione e lavorazione di materiali di cava provenienti da altri siti estrattivi.
- b. che la Ditta Fusco Giuseppe ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 21/06/2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 (e ss.mm.ii.);
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n.105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 17/10/2013, il progetto "*Completamento dei lavori di recupero ambientale della cava di calcare loc. Torrepalazzo Fg. 3 p.lle 18, 130, 131, 129, 25*" ricadente nel comune di Torrecuso (BN, proposto dalla Ditta Fusco Giuseppe con sede in Loc. Torrepalazzo n°19 ,Torrecuso (BN), con le seguenti prescrizioni:
 1. realizzare una barriera vegetale di essenze autoctone tipiche del contesto ambientale di riferimento (no Robinia) lungo il perimetro dell'area degli impianti, come individuata nella Tav. i1;
 2. le attività interessanti le aree esterne al perimetro del sito estrattivo, così come individuato nella Tav. i1, dovranno essere limitate all'apposizione di terreno vegetale ed a eventuali semine e piantumazioni con essenze già previste ai fini della ricomposizione del sito;
 3. all'interno dell'area degli impianti, come individuata dalla Tav. i1 ("Area di proprietà destinata ad impianto produttivo con relative pertinenze..."), non dovranno essere effettuate attività di sterro e riempimento in quanto tale area, come affermato dal proponente, è dotata di una sua autonomia rispetto al sito di cava; tali attività, ove consentite, dovranno essere effettuate nell'ambito del permesso a costruire n. 5/2013 del Comune di Torrecuso;
 4. fatta salva la barriera vegetale lungo il perimetro dell'area degli impianti, che dovrà essere realizzata prima della ripresa delle attività degli impianti, le attività di recupero vegetazionale del sito dovranno prevedere (in ordine temporale):
 - la semina delle essenze erbacee (miscuglio di leguminose e graminacee onde favorire l'instaurarsi di quelle condizioni edafiche atte a favorire l'attecchimento delle essenze arbustive ed arboree);
 - la piantumazione delle essenze arbustive almeno due anni dopo la semina delle essenze erbacee;
 - l'impianto delle essenze arboree almeno tre anni dopo la semina delle essenze erbacee;
 - l'effettuazione delle cure colturali (irrigazione (ove necessaria), concimazione, rimpiazzo delle fallanze, ecc.) almeno per cinque anni successivi all'impianto delle essenze arboree;
 5. la viabilità del sito di cava, opportunamente rinverditata, dovrà essere conservata per tutta la durata del periodo necessario alle cure colturali del ripristino vegetazionale;
 6. escludere dalla ricomposizione ambientale della cava tutte le azioni che vogliono il riporto del materiale qualificato dal proponente come sottoprodotto in quanto nel progetto esaminato non sono fornite le indicazioni previste dall'art. 186 del Dlgs 152/2006 ovvero, sempre che applicabile, quanto previsto dal DM 161/2012. In alternativa a tale materiale dovrà essere utilizzato materiale di cava proveniente da altri siti estrattivi con caratteristiche idonee a tale impiego rispetto alle caratteristiche geologiche della cava o materiali acquistati presso siti autorizzati dalle autorità competenti alla riutilizzazione delle materie prime seconde .
 7. le attività degli impianti devono essere quelle di frantumazione e lavorazione di materiali di cava provenienti da altri siti estrattivi.
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale 05 per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la

documentazione oggetto del procedimento *de quo*.

4. DI trasmettere il presente atto:
 - al proponente;
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
 - Corpo Forestale del Comune di Torrecuso - via Presidente Cito n.3 – 82030 Torrecuso (BN);
 - U.O.D. 10 Genio Civile di Benevento della Direzione Generale 08 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile Via Traiano n.42 – 82100 Benevento;
5. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio